REGOLAMENTO N. 48/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1967

che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 14, paragrafo 7, 28, 92, 93, 94, 111 e seguenti, e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che l'ovoalbumina, non essendo contemplata dall'allegato II del Trattato, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni agricole del Trattato, mentre il giallo d'uova è sottoposto a tali disposizioni;

Considerando che ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l'efficacia della politica agricola comune applicata nel settore delle uova;

Considerando che per giungere ad una soluzione d'equilibrio conviene stabilire un regime di scambi per l'ovoalbumina, analogo a quello previsto per le uova; che è opportuno estendere l'applicazione di questo regime anche alla lattoalbumina, dato che questo prodotto potrebbe sostituirsi all'ovoalbumina;

Considerando che i prezzi dell'ovoalbumina si formano di norma in funzione dei prezzi delle uova che sono tuttora differenti nei diversi Stati membri e sul mercato mondiale; che, allo scopo di evitare distorsioni di concorrenza risultanti da tale differenza, è necessario percepire all'importazione una imposta il cui ammontare sia tale da compensare questa diseguaglianza; che sembra che il metodo più indicato per determinare l'importo della protezione atta a garantire, in particolare, una preferenza comunitaria, sia quello di far derivare tale ammontare dal prelievo applicabile alle importazioni di uova in guscio provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi;

Considerando che è necessario prevedere coefficienti diversi a seconda della presentazione del prodotto trasformato;

Considerando che sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che influenzano il prezzo dell'albumina; che, per garantire l'efficacia del sistema d'imposte all'importazione, è necessario prevedere un importo supplementare da aggiungere all'imposta quando le offerte sul mercato mondiale siano fatte a prezzi anormali;

Considerando che, nel caso di esportazioni verso uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro che applica le imposte all'importazione di prodotti provenienti dal primo Stato, sembra giustificato permettere la concessione di una restituzione;

Considerando che, per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri al commercio mondiale dell'albumina, conviene prevedere la possibilità di restituire un importo all'esportazione verso i paesi terzi; che è indispensabile prevedere una regolamentazione comunitaria per la fissazione dell'importo massimo di questa restituzione, in vista dell'applicazione di principi uniformi nelle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi;

Considerando che l'instaurazione di un regime d'imposte all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi, dando garanzie ai produttori degli Stati membri, permette di rinunciare ad ogni altra misura di protezione;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento, secondo cui il commercio tra Stati membri di prodotti trasformati nella fabbricazione dei quali siano entrati prodotti di base importati si effettua a prezzi inferiori ai prezzi praticati per i prodotti di base sui mercati interni degli Stati membri, è incompatibile con l'applicazione di un regime d'imposte basato sulla differenza dei prezzi praticati;

Considerando che non tutti i poteri d'azione richiesti per instaurare un regime comune di scambi applicabile all'ovoalbumina e alla lattoalbumina sono previsti da disposizioni particolari del Trattato; che è pertanto opportuno ricorrere alle disposizioni dell'articolo 235 del Trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Negli scambi tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e i paesi terzi, è riscossa, per i

(1) GU n. 232 del 16. 12. 1966, pag. 3922/66.

prodotti seguenti, un'imposta che sostituisce il dazio doganale applicato dallo Stato membro importatore:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 35.02	Albumine
ex A II	altre (da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana)
	a) ovoalbumina e lattoalbumina
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
	2. altre

Articolo 2

1. L'ammontare dell'imposta applicabile all'importazione in provenienza dagli Stati membri di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1 è pari all'ammontare del prelievo applicabile alle uova in guscio, fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 21, al quale è applicato il coefficiente di cui all'articolo 3, relativo al prodotto in questione.

2. L'ammontare dell'imposta applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1 è pari all'ammontare del prelievo applicabile a dette uova, fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 21, al quale è applicato il coefficiente di cui all'articolo 3, relativo al prodotto in questione.

3. Gli importi delle imposte surriferite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 3

I rispettivi coefficienti per i prodotti di cui all'articolo 1 sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 10, fissando il valore complementare dei coefficienti previsti per il giallo d'uova secondo la relazione definita all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 21.

Articolo 4

1. La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a diminuire l'ammontare delle imposte alla importazione risultante dall'applicazione dell'articolo 2. In tal caso, l'ammontare riscosso da questo Stato membro nei confronti dei paesi terzi è almeno uguale a quello dell'imposta applicata nei confronti dei paesi terzi dallo Stato membro in cui il prelievo è il più basso.

2. Quando uno Stato membro fa ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, l'importo della diminuzione delle imposte deve essere uguale nei confronti di tutti gli Stati membri.

Contemporaneamente, la Commissione autorizza gli altri Stati membri a fissare, nei confronti di detto Stato, imposte all'importazione che compensino tale diminuzione.

In nessun caso la diminuzione dell'imposta nei confronti dei paesi terzi può essere superiore a quella effettuata nei confronti degli Stati membri.

Articolo 5

1. Per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali, è fissato un prezzo limite per i prodotti di cui all'articolo 1, liquidi o congelati, nonché un prezzo limite per i prodotti di cui all'articolo 1, essiccati. Tale fissazione è effettuata in base al prezzo limite determinato per le uova in guscio, tenendo conto dei coefficienti di cui all'articolo 3 e delle spese di trasformazione.

2. Il prezzo limite è fissato preventivamente per un periodo di tre mesi.

3. Nel caso in cui i prezzi d'offerta franco frontiera alla importazione scendano al di sotto del prezzo limite, l'ammontare dell'imposta all'importazione, stabilito in base alle disposizioni dell'articolo 2 ed eventualmente diminuito secondo le disposizioni dell'articolo 4, viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo d'offerta franco frontiera ed il prezzo limite.

Tuttavia, quest'importo supplementare non si aggiunge all'ammontare dell'imposta all'importazione nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico.

4. Sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 10:

— i prezzi limite,

— le modalità per fissare gli importi supplementari di cui al paragrafo 3. Questi importi supplementari sono tuttavia determinati e riscossi dallo Stato membro importatore. Lo Stato membro che prende questa misura deve immediatamente notificarla agli altri Stati membri e

alla Commissione. Le misure che devono essere prese in comune dagli Stati membri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, riscuote un'imposta all'importazione nei confronti di un altro Stato membro può restituire, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, un importo pari all'ammontare massimo della restituzione applicabile all'esportazione di uova in guscio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, verso detto Stato membro, previa applicazione del coefficiente di cui all'articolo 3, relativo al prodotto in questione.

2. La restituzione non può superare l'ammontare dell'imposta all'importazione che deriva dall'applicazione eventuale dell'articolo 4.

3. L'ammontare di tale restituzione è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 7

1. Uno Stato membro può concedere, in occasione dell'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a destinazione d'un paese terzo, una restituzione il cui ammontare massimo è pari all'ammontare dell'imposta all'importazione previsto all'articolo 2, paragrafo 2, eventualmente diminuito secondo le disposizioni dell'articolo 4.

2. Tuttavia, se l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale lo rende necessario, l'ammontare massimo calcolato conformemente al paragrafo precedente può essere aumentato di un importo supplementare secondo la procedura prevista all'articolo 10.

3. L'ammontare della restituzione è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 8

1. Negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.

2. Per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

3. È incompatibile con l'applicazione del presente regolamento l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro:

a) di prodotti di cui all'articolo 1 che non siano stati sottoposti alle imposte all'importazione applicabili nello Stato membro esportatore o che abbiano fruito di un rimborso totale o parziale di tali imposte oppure

b) di prodotti di cui all'articolo 1 nella cui fabbricazione siano stati utilizzati, nel corso di tale fabbricazione o in una precedente fase di elaborazione, prodotti di qualsiasi specie che non siano in libera pratica.

Articolo 9

Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare per i prodotti di cui all'articolo 1 in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

Articolo 10

In tutti i casi in cui il presente regolamento si riferisce alla procedura prevista al presente articolo è applicabile la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 21.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1967.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie, saranno adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 7 marzo 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE